

COMUNE di GIUSVALLA
Provincia di SAVONA

ESTRATTO Reg. Del. CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 Registro Deliberazioni

Oggetto: Approvazione del regolamento comunale per l'applicazione dell'IMP (ex IMU)..

L'anno DUEMILADODICI il giorno VENTUNO del mese di SETTEMBRE alle ore 18.00 nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

		presente	assente
1	PERRONE Marco	X	
2	BACCINO Flavio	X	
3	BACCINO Mauro		X
4	GIORDANO Daniele	X	
5	PERRONE Stefano	X	
6	FERRIERO Marco	X	
7	TRENTIN Maurizio	X	
TOTALE		<u>6</u>	<u>1</u>

Partecipa il Segretario Comunale Agnelli Dr. Sandro.

Il sig. Perrone Marco, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco ,

PREMESSO che:

con gli art.li 8 e 9 del D.lgs del 14 marzo 2011 n. 23 ,e l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, viene istituita l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, con anticipazione , in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

il Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012 e convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1 L. n. 44 del 26 aprile 2012 , ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina dell'IMU ed in particolare , all'articolo 13 del DL n. 201 del 6 dicembre 2011;

i succitati articoli disciplinano l'Imposta Municipale Propria anche attraverso il rinvio ad altre disposizioni legislative, tra le quali in particolare alcune specifiche disposizioni in materia di ICI di cui al decreto legislativo 504/1992 le disposizioni in materia di potestà regolamentare dei Comuni di cui agli art.li 52 e 59 del decreto legislativo 446/1997, e le disposizioni in materia dei tributi locali di cui all'art. 1 della Legge 296/2006;

l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

i regolamenti per la disciplina dell'imposta municipale propria possono essere approvati dal Consiglio comunale entro il termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di previsione ;

Considerato che

Le summenzionate disposizioni legislative attribuiscono ai comuni la facoltà di regolamentare in modo autonomo alcuni aspetti della disciplina applicativa dell'imposta;
i comuni , nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita agli stessi dalla legge, hanno la facoltà di dettare specifiche ed autonome norme applicative;
le modalità di applicazione della suddetta imposta debbano essere disciplinate secondo un apposito regolamento comunale;

Tenuto conto che:

ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento , con possibilità per i Comuni di modificare tale aliquota , in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;

è data facoltà ai comuni di modificare le aliquote in percentuale in aumento o in diminuzione in alcuni casi stabiliti dalla normativa stessa a cui si rimanda a successiva deliberazione;

per l'accertamento , la riscossione , i rimborsi , le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria;

il versamento dell'imposta , in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 , è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 341 del 9 luglio 1997 , con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Richiamati

L'art. 3 comma 4 del D.lgs 267/2000 recante " il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali " , che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;

l'art. 52 del D.lgs 446/97 che attribuisce ai comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate tributarie ed extratributarie

l'art. 53 , comma 16, della legge n. 388 /2000 (legge finanziaria 2001) che stabilisce , tra l'altro, il termine per approvare i regolamenti relativi ai tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, indicando che detti regolamenti , anche se adottati successivamente , hanno comunque effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;

l'art. 1 comma 169 della legge n,. 296/2006 (finanziaria 2007) , che dispone che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ,ma entro il predetto termine , hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

il Decreto del Ministero dell'Interno del 21 dicembre 2011, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 304/2011 , con cui è stato differito al 31 marzo 2012 , il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti locali;

il Decreto del Ministero dell'Interno del 20 giugno 2012 , con cui è stato differito al 31 agosto 2012 , il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti locali;

Considerato che

nella seduta del 2 agosto 2012 la Conferenza Stato – Città ha differito al 31 ottobre 2012 , il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti locali;

Evidenziato il comma 12 bis , ultimo periodo, dell'art. 13 D.L. 201/2011 – introdotto dalla legge di conversione del D.L. 16/2012 , in cui viene previsto che i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e le deliberazioni relative alle aliquote e alla detrazione IMU entro il 30 settembre 2012, in deroga a quanto previsto dagli art.li 172 comma 1 lett. e) del D.lgs 267/2000 e dall'art. 1 comma 169 del D.lgs 296/06;

Considerato che il Ministero dell' Economia e delle Finanze , con nota n. 5343/2012 del 6 aprile 2012 , ha disciplinato le modalità di invio dei regolamenti comunali e delle delibere di approvazione delle aliquote, stabilendo che l'invio potrà essere fatto solo in formato pdf utilizzando la procedura di trasmissione telematica presente sul sito www.portalefederalismofiscale.gov.it; la trasmissione telematica secondo la procedura sopra descritta è da ritenersi valida ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 52 , comma 2, del Dlgs 446/1997 e non deve, pertanto, essere accompagnata dall'invio dei documenti in formato cartaceo;

Richiamato l'art. 42 del D.lgs 267/2000 che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad alcuni atti fondamentali;

Ritenuto pertanto che si rende necessario approvare un apposito regolamento comunale che disciplini le modalità applicative del Comune di Giusvalla dell'Imposta Municipale Propria e che detto regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1 gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

Visti:

il D.lgs 504/92 , l'art. 59 del D.lgs 446/1997;

l'art. 1 commi da 161 a 170 della Legge n. 296/2006;

i D.lgs n. 471 , 472 e 473 del D.lgs del 18 dicembre 1997;

la legge 27 luglio 2000 n. 212 ;

il D.lgs n. 23/2011 sul Federalismo fiscale Municipale;

il Decreto legge n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011;

il decreto legge n. 16/2012 e convertito in legge , con modificazioni, dall'art. 1 , comma 1 , legge 26 aprile 2012 n. 44;

Visto lo schema di regolamento predisposto dai competenti uffici comunali ;

ACQUISITO il parere favorevole tecnico espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Con voti n. 4 favorevoli e n. 2 astenuti (consiglieri Ferriero Marco e Trentin Maurizio) espressi ai sensi di legge,

DELIBERA

- di approvare l'allegato Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria , il quale si compone di n. 9 articoli , come risulta nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1 gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria;
- di provvedere alla pubblicazione secondo quanto disposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota 5343/2012 del 6 aprile 2012.

COMUNE DI GIUSVALLA
Provincia di Savona

REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (ex-IMU)

INDICE

- ◆ **ARTICOLO 1: Finalità**
- ◆ **ARTICOLO 2: Aliquote**
- ◆ **ARTICOLO 3: Detrazioni**
- ◆ **ARTICOLO 4: Aree fabbricabili**
- ◆ **ARTICOLO 5: Versamenti**
- ◆ **ARTICOLO 6: Rimborsi**
- ◆ **ARTICOLO 7: Funzionario responsabile**
- ◆ **ARTICOLO 8: Rinvii**
- ◆ **ARTICOLO 9: Entrata in vigore**

ARTICOLO 1 FINALITA'

1. Il presente regolamento è adottato per disciplinare l'applicazione dell'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del Dlgs 14 marzo 2011 n. 23 e dell'art. 13 del D.L 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 che ne dispone l'anticipazione, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale. L'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.

ARTICOLO 2 ALIQUOTE

1. **L'Aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento.** E' facoltà del Comune modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali. L'aliquota sarà stabilita annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale su indicazione del Sindaco. In mancanza di deliberazione valgono le aliquote dell'anno precedente.

2. **L'aliquota di base è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze.** E' facoltà del Comune aumentare o diminuire tale aliquota sino 0,2 punti percentuali. L'aliquota sarà stabilita annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale su indicazione del Sindaco. In mancanza di deliberazione valgono le aliquote dell'anno precedente.

Al fine dell'identificazione delle abitazioni principali si ricorda che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile a catasto come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. **Per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola** di cui all'art. 9 comma 3-bis del DL 557/1993, convertito con modificazioni dalla L 133/1994, l'aliquota di base è ridotta allo 0,2% con facoltà del Comune di ridurla ulteriormente fino allo 0,1 per cento. L'aliquota sarà stabilita annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale su indicazione del Sindaco. In mancanza di deliberazione valgono le aliquote dell'anno precedente.

ARTICOLO 3 DETRAZIONI

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista è maggiorata di Euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni (e quindi solo fino al compimento del ventiseiesimo anno di età e rapportata al numero di mesi dell'anno per i quali l'età anagrafica non supera i 26 anni), purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00.
3. Ai fini del computo dei mesi dell'anno per i quali l'imposta è dovuta e/o sono applicabili le detrazioni di cui ai punti precedenti si ricorda che il mese durante il quale il possesso, la destinazione o il diritto alla detrazione si protraggono per almeno quindici giorni viene computato per intero. Esemplicando l'evento che cade dal 1 al 15 del mese non da' diritto od obbligo a computare per intero il mese suddetto, mentre se l'evento cade dal 16 al 31, il mese in questione deve essere computato per intero.
4. La detrazione per abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari di cui all'art. 8 comma 4, Dlgs 504/1992 (ossia unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari)
5. L'aliquota ridotta per abitazione principale e per le relative pertinenze e le detrazioni si applicano anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della Legge 662/1996 secondo quanto disposto, e precisamente:
 - viene assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
6. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui ai comma 5 del presente articolo devono essere dichiarate con apposita comunicazione, da rinnovare annualmente, da presentarsi entro la scadenza del versamento della 2 rata presso l'Ufficio Comunale, pena il non riconoscimento delle agevolazioni per l'anno in corso.

ARTICOLO 4 AREE FABBRICABILI

1. Il Sindaco, con specifico provvedimento, determina, per zone omogenee, i valori di riferimento (ai soli fini del calcolo dell'imposta) delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune, al fine della limitazione del potere di accertamento e per ridurre l'insorgenza di contenzioso.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale commerciale, come stabilito

dal comma 5, dell'art. 5 del Dlgs n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dall'Amministrazione con le modalità di cui al comma precedente.

3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza di imposta versata a tale titolo.

ARTICOLO 5 VERSAMENTI

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune e allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate (acconto e saldo), scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere per gli anni successivi al 2012 al versamento dell'imposta in unica soluzione annuale da corrispondere entro la scadenza della prima rata. I versamenti dovranno essere eseguiti nei termini e secondo le modalità stabilite dai modelli approvati dalle autorità competenti.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare, purchè persona fisica, anche per conto degli altri. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purchè l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

3. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso a partire da 50 centesimi.

4. Il versamento non è dovuto se l'imposta annua risulta essere pari o inferiore a Euro 12,00.

ARTICOLO 6 RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, limitatamente alla quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Le somme da liquidare dal Comune ai sensi del comma 1 del presente articolo possono, su richiesta del contribuente, da comunicare contestualmente alla richiesta di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.

3. Non si procede al rimborso per importi inferiori a €. 12,00.

ARTICOLO 7

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile del tributo viene identificato nella persona del Responsabile del Servizio Finanziario.

ARTICOLO 8 RINVII

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del Dlgs 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 denominata "Statuto dei diritti dei contribuenti" e per quanto ancora compatibile con il Dlgs 504/1992 e s.m.i.


2. Si intendono inoltre recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ARTICOLO 9 ENTRATA IN VIGORE


1. Il presente regolamento ha effetto dal 1 gennaio 2012.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Perrone Marco




IL SEGRETARIO COM.LE
Agnelli Dr. Sandro




PARERI espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000.

- DI REGOLARITA' TECNICA: parere favorevole




Il Responsabile del Servizio
Agnelli Dr. Sandro



- DI REGOLARITA' CONTABILE: parere favorevole

Il Responsabile del Servizio
Agnelli Dr. Sandro




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno....**2-9-SET-2012**....e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Giusvalla, li....**2-9-SET-2012**..



IL SEGRETARIO COM.LE
Agnelli Dr. Sandro



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno.....

Giusvalla, li.....

IL SEGRETARIO COM.LE
Agnelli Dr. Sandro

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

Giusvalla, li

IL SEGRETARIO COM.LE
Agnelli Dr. Sandro

